

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04194/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4194 del 2026, proposto da
Alessia Mastrobuono, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Mojo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa –
Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.,
non costituiti in giudizio;

nei confronti

Daniela Torrisi, Maria Costantino, non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia e previa adozione di misure cautelari

monocratiche,

- della Graduatoria Finale di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria n-Codice 02, pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui la ricorrente è risultata vincitrice nella posizione n. 2048, anziché in migliore posizione per l'errata valutazione di n. 2 quesiti, e precisamente quelli contraddistinti dai nn. 7 e 24, contenuti nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso consequenziale ancorché non ancora conosciuto;

- della valutazione della prova di concorso della ricorrente, svoltasi il 24/10/2025 alle ore 08,00 presso la Mostra d'Oltremare sita al Piazzale Tecchio in Napoli – 80125 e del relativo verbale (non conosciuto), nella parte in cui le domande nn. 7 e 24 sono state valutate erroneamente dalla Commissione;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna

della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale;

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.

della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta della ricorrente;

nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata,

al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dalla ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Tenuto conto che:

secondo l'orientamento della Sezione (cfr: sentenza in forma semplificata n. 398

del 12 gennaio 2026, richiamata in ricorso), è corretta esattamente la risposta data dalla ricorrente al quesito n. 7, mentre è corretta quella data dall'Amministrazione in relazione al quesito 24;

la ricorrente usufruisce di titolo si riserva, per cui risulta già vincitrice;

Ritenuto di dover concedere la richiesta misura cautelare, al fine di consentire da subito l'attribuzione di 1 punto (riconoscimento di +0,75 per risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25) in relazione al quesito 7 e il posizionamento della ricorrente in graduatoria con riserva col punteggio maggiorato così risultante, prima che avvenga l'assegnazione dei vincitori alle sedi;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte e ferma restando la valutazione in sede collegiale in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, che, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo

stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena

l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- ACCOGLIE nei modi di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- CONFERMA la già fissata camera di consiglio del 5 maggio 2026 per la trattazione collegiale;
- DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 aprile 2026.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO